

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**AVVOCATI**
Procura ampia?
Terzo in causa

La procura "ampia" del cliente, consente al difensore di mettere in atto tutte le azioni utili per portare a casa il risultato sperato dal suo assistito. Rientra nel raggio d'azione del legale dunque anche l'azione di garanzia cosiddetta impropria, tesa a salvaguardare l'interesse della parte grazie alla chiamata in causa del terzo «purché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all'attore».

Le sezioni unite sciolgono così i dubbi sul margine di manovra del difensore. Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 14 marzo 2016 n. 4909

PROCESSO PENALE

Abbreviato dopo no al patteggiamento

La parte può chiedere di accedere al rito abbreviato anche dopo il rigetto della richiesta di patteggiamento purché prima dell'apertura del dibattimento. La Cassazione respinge la tesi dei giudici di merito secondo i quali l'imputato aveva ormai "consumato" la possibilità di accedere ai riti alternativi.

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 14 marzo 2016 n. 10462

Cassazione. Nelle società la clausola su quorum qualificati non può essere modificata con decisione ordinaria

Minoranze con tutela rafforzata

Per l'approvazione è sempre necessaria la maggioranza più alta prevista

Angelo Busani

Se in uno **statuto sociale** c'è una clausola che prevede, a tutela di una **minoranza qualificata**, un quorum decisionale "rinforzato" per l'assunzione di una data deliberazione assembleare (ad esempio il voto favorevole del 60 per cento del capitale sociale), quella clausola non può essere modificata, nel silenzio dello statuto, con il quorum decisionale "ordinario" previsto, in generale, per le deliberazioni di modifica dello statuto sociale (ad esempio, la maggioranza del capitale presente in assemblea). Infatti, anche se lo statuto non dice nulla di specifico sul quorum occorrente per la modifica della clausola contenente la previsione della maggioranza "rinforzata", si deve ritenere che occorra la stessa maggioranza "rinforzata" per effettuare la mo-

difica della clausola in questione.

È quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 4967 del 14 marzo 2016: una sentenza assai importante perché interviene su una questione assai controversa, che non ha precedenti in sede di giudizio di legittimità.

Secondo la Suprema Corte, lo statuto deve essere interpretato secondo un criterio di buona fede, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti, «al fine di non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi come pure nel non contestare ragioni e affidamenti comunque ingenerati nella controparte». Alla luce di questo criterio «appare intrinsecamente contraddittorio», in presenza di una clausola statutaria finalizzata a garantire, con riferimento a determinate materie, un potere di interdizione

a una minoranza determinata, contemporaneamente consentire alla maggioranza non qualificata di modificare liberamente la previsione che attribuisce alla minoranza tale potere.

In altre parole, secondo la Cassazione, una clausola che protegga la minoranza richiedendo una maggioranza rafforzata per le deliberazioni aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.

Come detto l'argomento, prima di questa sentenza, era fortemente controverso. La tesi opposta a quella accolta dalla Cassazione era del tribunale di Milano, 2 ottobre 1989, e del tribunale di Reggio Emilia, 2 dicembre 2005; e anche, nella letteratura professionale, dal Consiglio nazionale del



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Il conflitto d'interessi per gli incapaci

Nell'edizione online oggi, tra le altre cose, una rassegna di massime a cura di **PlusPlus24** **Diritto** sul conflitto di interessi tra incapace e rappresentante legale.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Notariato in almeno tre occasioni (il Quesito d'impresa n. 174/2007, il Quesito d'impresa 209-2009 e lo Studio d'impresa n. 119-2011), nelle quali era stato affermato che la clausola con maggioranze "ultra qualificate" è da considerare norma eccezionale rispetto al principio delle maggioranze assembleari sancito dalla legge e, in quanto tale, non dovrebbe essere suscettibile di interpretazione estensiva o analogica per giustificare l'estensione della clausola. Pertanto, solo prevedendo la stessa maggioranza qualificata anche per le deliberazioni di modifica della clausola che preveda i quorum rafforzati si sarebbe potuto, secondo questa tesi, impedire che la clausola recante la maggioranza rinforzata fosse modificata con una maggioranza semplice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale Caltanissetta. Le condizioni economiche concordate dagli ex coniugi

Divorzio, l'accordo si cambia in due

Antonino Porracciolo

Le **condizioni di separazione e di divorzio** stabilite dai coniugi si possono revocare solo per mutuo dissenso o in base a una pronuncia che li dichiara invalidi. È la conclusione cui giunge il Tribunale di Caltanissetta (presidente Cammarata, relatore Sole) in una sentenza depositata il 22 febbraio.

Il processo era iniziato su ricorso del marito nelle forme del divorzio giudiziale. Davanti all'istruttore le parti avevano poi concordato che l'uomo avrebbe versato alla donna 100 euro mensili di assegno di mantenimento. All'udienza di precisazione delle conclusioni la moglie dichiarava,

però, di revocare il consenso, sostenendo di non essere stata a conoscenza dei redditi del marito e della «rilevante sperequazione» delle rispettive condizioni patrimoniali; chiedeva quindi la prosecuzione del processo secondo il rito del divorzio contenzioso per ottenere almeno 500 euro al mese.

Il Tribunale osserva che il pro-

IL PRINCIPIO

La moglie voleva modificare l'entità dell'assegno, ma il patto sottoscritto si può sciogliere per mutuo dissenso o con l'azione legale

cedimento di scioglimento del matrimonio (o di cessazione degli effetti civili) può essere giudiziale o congiunto. In caso di condizioni concordate dai coniugi occorre la verifica del giudice, sicché gli effetti della convenzione «sorgeranno solo a seguito della pronuncia del Tribunale»; il controllo è, comunque, limitato alla «rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli», come previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge sul divorzio (la n. 898/1970).

Nel caso in esame, l'accordo era trascritto nel verbale di udienza e firmato dalle parti, dunque non può esservi dubbio sulla sua validità; inoltre, il chiaro contenuto

delle condizioni non consente di ritenere che i coniugi si volessero limitare a una mera dichiarazione di intenti. Il giudice ricorda quindi - citando la sentenza 7450/2008 della Cassazione - che il patto sottoscritto dalle parti ha natura negoziale, «il che rende applicabili norme generali che disciplinano la materia contrattuale», in particolare quelle sui vizi della volontà.

Per far venir meno l'efficacia dell'accordo non basta, dunque, la revoca del consenso di un solo coniuge, ma occorre il mutuo dissenso: «insomma - conclude il Tribunale - un mero ripensamento circa la convenienza o la "giustizia" di un accordo» non blocca

l'efficacia giuridica del vincolo negoziale. Inoltre, la validità può esser messa in discussione se c'è una causa di nullità o annullabilità. L'errore di valutazione affermato dalla resistente non si può esaminare nel giudizio di divorzio, ma va fatto valere con «un'autonoma azione ex articolo 1441 del Codice civile» in un ordinario giudizio di cognizione. Peraltro, l'accordo raggiunto dalle parti «riguarda esclusivamente l'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi» e non concerne l'interesse dei figli, sicché è escluso qualunque controllo di merito del Tribunale.

In base a queste premesse, i giudici concludono che non ci sono le condizioni per proseguire la causa nelle forme del procedimento contenzioso; il divorzio è quindi pronunciato alle condizioni già sottoscritte dalle parti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penale. Dlgs in vigore dal 29 marzo

Per la condizionale riconoscimento reciproco nella Ue

Marina Castellaneta

Via libera, anche in Italia, al riconoscimento reciproco dei **provvedimenti di sospensione condizionale della pena** per favorire il reinserimento sociale del condannato e, al tempo stesso, rafforzare il controllo del rispetto delle misure e delle sanzioni sostitutive. Dal 29 marzo, infatti, sarà pienamente operativo il Dlgs 38/2016, adottato il 15 febbraio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, che recepisce la decisione quadro n. 2008/947/GAI «sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive».

Con un ritardo di cinque anni, l'Italia dà attuazione all'atto Ue, in linea con la delega al Governo contenuta nella legge di delegazione europea 2014, completando così il quadro normativo costituito anche dal Dlgs 161/2010 relativo alla decisione quadro 2008/909/GAI sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

Centrale, al pari di altri atti in materia di cooperazione giudiziaria penale, il dialogo diretto tra autorità giudiziarie che, però, il decreto prevede in via residuale, unicamente nei limiti fissati dal testo legislativo. In via generale, quindi, è il ministro della Giustizia ad occuparsi della trasmissione e della ricezione dei provvedimenti giudiziari e dei certificati.

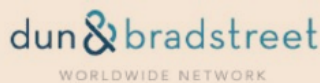
Per quanto riguarda la trasmissione all'estero, spetta al pubblico ministero presso il

giudice indicato in base all'articolo 665 del Codice di procedura penale inviare la sentenza o la decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui il condannato ha la residenza legale e abituale.

Proprio con l'obiettivo di favorire il reinserimento e di tener conto dei legami familiari e sociali, la persona condannata può chiedere la trasmissione a un'autorità competente di un altro Stato membro che, però, dovrà fornire il proprio consenso. La trasmissione è corredata dall'invio dei certificati predisposti nella decisione quadro e riprodotti nel Dlgs 38/2016. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non si oppone al riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale, l'autorità italiana è libera dalla sorveglianza, salvo in specifiche ipotesi elencate all'articolo 8.

Per la trasmissione dall'estero, la competenza è attribuita alla Corte di appello nel cui distretto il condannato ha la residenza legale abituale. Le condizioni per il riconoscimento sono fissate dall'articolo 10. In linea con la legge 69/2005 sul mandato di arresto europeo, anche il nuovo testo deroga al principio della doppia incriminabilità, per 32 reati. Ampio spazio così al riconoscimento anche in assenza della doppia incriminazione, se la sanzione prevista nello Stato di emissione ha una durata massima non inferiore ai tre anni di reclusione. Con il sì al riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata dalla legge italiana, che si applica anche in materia di amnistia, indulto e grazia e per le spese sostenute sul territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**TEMI**

- Trend dei comportamenti di pagamento in Europa e nel Mondo
- Internazionalizzazione e strategie commerciali
- Gestione dei crediti e DSO

- Condivisione delle informazioni e benchmark di mercato
- Efficienza dei processi e sviluppo del business
- Rischio commerciale e gestione del portafoglio clienti

HANNO CONFERMATO LA LORO PARTECIPAZIONE:

Marco Bogni, Financial Manager Il Sole 24 ORE

Romolo Corteggiano, Receivables Manager DHL Express Italy

Elisabetta Marconi, Direttore Amministrativo Gruppo Feralpi

Luca Orlando, Giornalista Il Sole 24 ORE

Joshua Peirez, President & COO Dun & Bradstreet

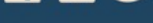
Marco Preti, Amministratore Delegato CRIBIS D&B

Francesco Turrini, Amministratore Delegato MAW - Men at Work

CON IL PATROCINIO DI:

La partecipazione all'evento è a numero chiuso. Si prega di inviare la richiesta di iscrizione compilando la scheda on line. L'organizzazione avrà cura di confermare tramite e-mail l'effettiva iscrizione. Per maggiori informazioni: eventi.ilssole24ore.com/studio-pagamenti-2016

SEGUICI SU



Servizio Clienti
Tel. 02 3030.0602
Fax 02 3022.3414
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 54 - Mudac Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008



WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME

Strategic Human Resources Management

6ª EDIZIONE MILANO, dal 29 SETTEMBRE 2016
7 mesi / 3 gg al mese / in aula & distance learning

GESTIRE DA LEADER L'ORGANIZZAZIONE E IL CAMBIAMENTO

I MODULI DI STUDIO

- 1° MODULO - PEOPLE STRATEGY E CHANGE MANAGEMENT: L'EVOLUZIONE DEL RUOLO DELLE HR COME BUSINESS PARTNER
- 2° MODULO - PEOPLE VALUE, COMPETENZE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
- 3° MODULO - PERFORMANCE MANAGEMENT, POLITICHE RETRIBUTIVE E EXECUTIVE REMUNERATION
- 4° MODULO - ANALISI DEI PROCESSI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
- 5° MODULO - FLESSIBILITÀ DEL LAVORO, RISTRUTTURAZIONI E RELAZIONE SINDACALI
- 6° MODULO - HR 2.0: LE OPPORTUNITÀ DEL DIGITALE PER LE POLITICHE HR

SESSIONE PARALLELA

- Professional mentoring individuale

COORDINATORI SCIENTIFICI Antonio Angioni Professore Ordinario Organisation and Talent Director ManpowerGroup	Maurizio Decastri Professore Ordinario Organizzazione aziendale Università Tor Vergata Partner Eos Consulenza per la Direzione	Roberto Piana HR Manager Mediterranean Africa Platform Coface	Elena Panzera HR&CRS Director SAS Institute
Guido Cuttolo Partner EY Head of Executive Compensation, Reward and Board Services	Potito Di Nunzio Consulente del lavoro Studio di Nunzio	Luca Solari Professore Ordinario di Organizzazione aziendale Università degli Studi di Milano EY P&S Med	Silvia Parma Country HR Manager ABB Italy
Paolo Iacchi Presidente ECA Presidente AIDP Promotion	Mario Giudici Consulente Aziendale	Valeria Toia Human Resources Consultant Energy in Organization	Massimo Pietracaprina Direttore Risorse Umane e Organizzazione IRCCS Istituto Clinico Humanitas
DOCENTI E TESTIMONIAL Matteo Barone Managing Partner Methodos	Filippo Muzi Falconi Amministratore Delegato Methodos	TESTIMONIANZE AZIENDALI Gustavo Bracco Senior Advisor Risorse Umane Pirelli	Enrica Satta HR Director Techint
Sergio Barozzi Partner Lexellent	Valentina Maurelli HR Manager Sales & Marketing Astrazeneca	Sergio Luculli HR Manager SIME	Adriano Tomaro HR Director NTV
Simonetta Cavasin Amministratore Delegato OD&M	Miriam Quarti Senior Consultant OD&M Consulting	Andrea Orlandini Direttore Risorse Umane SISAL	Edoardo Zecca Direttore Personale e Operations Gruppo 24 ORE

Oltre 1.200 manager hanno conseguito il diploma Executive Business Education. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondiservizi e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.bs.ilssole24ore.com

SEGUICI SU



Servizio Clienti
Tel. 02 3022.3906
Fax 02 3022.4462/3034
business.school@ilssole24ore.com



Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 54 - Mudac Academy
Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008